



ACSM Teleriscaldamento S.p.A.

Capitale Sociale 6.000.000 € interamente versato
Partita I.V.A. e Registro Imprese: 01617890221

PROPOSTA DI CONTRATTO DI TELERISCALDAMENTO N° ____ del ____/____/____

RICHIESTA A

ACSM Teleriscaldamento SpA con sede in Primiero San Martino di Castrozza, via Angelo Guadagnini nr. 31, P.I. e C.F. 01617890221, d'ora innanzi denominata per brevità la "somministrante",

DAL CLIENTE

Codice fiscale: _____

Nato a ____ il ____/____/____

Residenza / sede legale:

VIA ____ n. ____

Telefono n. _____

Indirizzo di recapito:

VIA ____ n. ____

email: ____@____.____

d' ora innanzi denominato per brevità il 'somministrato'

DATI TECNICI DELLA FORNITURA

L'erogazione avverrà nell'edificio sito in via ____ nr ____, per luoghi e locali adibiti a ____ infunzione della potenza nominale dello scambiatore pari a kW ____,

Aliquota IVA applicata: ____%

Tipologia di Utenza: _____

Tariffa: _____

PREMESSO CHE

sul presupposto delle indicazioni fornite dal Somministrato e sulla base di eventuale sopralluogo condotto, la Somministrante ha formulato un'offerta condizionata per l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento e/o la somministrazione di calore

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Il somministrato, come sopra identificato, propone ad Acsm Teleriscaldamento Spa di concludere un contratto per la fornitura di energia termica, secondo termini e condizioni indicate nella presente Proposta di Contratto, comprensiva di Condizioni Generali di Fornitura e Tabelle allegate, che il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare.

A seguito di accettazione da parte di Acsm Teleriscaldamento Spa della presente Proposta di Contratto da comunicarsi al cliente entro 45 gg dalla data di sottoscrizione ai recapiti dallo stesso indicati, il Contratto sarà concluso ed efficace.



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER IL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO

1. DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione delle presenti Condizioni generali, si applicano le seguenti definizioni:

"Acqua di Riflusso": indica l'acqua contenuta nella tubazione di ritorno del Circuito Primario all'uscita dello Scambiatore di Calore;

"ARERA": Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, organismo indipendente che svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, del servizio idrico e del teleriscaldamento istituita con la legge n. 481 del 14 novembre 1995.

"Circuito primario": corrisponde alla porzione della sottostazione d'utenza percorsa dal fluido termovettore primario e permette il trasferimento del calore dalla rete di teleriscaldamento alla sottostazione stessa

"Circuito Secondario": indica il circuito idraulico di proprietà del somministrato, adibito alla distribuzione del calore all'interno dell'edificio di utenza. Tale circuito è collegato al lato secondario dello scambiatore di calore

"Circuiti Secondari Ripartiti": indica i Circuiti Secondari a servizio di diverse unità immobiliari, ubicate nel medesimo edificio, collegati alla medesima sottostazione d'utenza, muniti ognuno di contatore di calore di proprietà della Somministrante, in forza della sottoscrizione da parte del Somministrato di apposita convenzione;

"Derivazione per Somministrato": indica il tratto di rete primaria, costituito dalle due tubazioni di mandata e ritorno, dimensionato e posato in modo tale da poter collegare un solo Somministrato;

"Disattivazione della fornitura o disattivazione": è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di fornitura a seguito della richiesta del Somministrato, senza che sia prevista la rimozione di elementi della sottostazione di utenza;

"Lato Primario Scambiatore di Calore" o "Punto di Fornitura": indica il lato dello Scambiatore di Calore, costituito da un punto di ingresso (mandata) ed uno di uscita (ritorno), a cui sono collegate le tubazioni della Rete Primaria;

"Lato Secondario Scambiatore di Calore": indica il lato dello Scambiatore di Calore, costituito da un punto di ingresso (ritorno) ed uno di uscita (mandata), a cui sono collegate le tubazioni dei Circuiti Secondari;

"Potenza installata (o nominale)": indica la potenza termica massima contrattualmente prelevabile dalla Rete Primaria;

"Rete Primaria" o "Circuito Primario": indica la rete idraulica, costituita da tubazioni isolate prevalentemente interrate e da organi di intercettazione (saracinesche) adibita al trasporto di calore dalla centrale di produzione ad ogni sottostazione d'utenza. L'acqua che percorre tale rete idraulica è in un circuito chiuso, cedendo il calore trasportato ai circuiti secondari del somministrato grazie alla presenza di uno scambiatore di calore;

"Ramale di Rete Principale": indica il tratto di Rete Primaria, costituito dalle due tubazioni di mandata e ritorno, dimensionato e posato in modo tale da poter collegare e servire più Somministrati;

"Scambiatore di Calore": indica il dispositivo utilizzato per il trasferimento del calore dalla rete primaria ai circuiti secondari; esso, del tipo prevalentemente "a piastre" consente il solo passaggio di calore, impedendo il mescolamento dei fluidi presente nei Lati Primari e Lati Secondari Scambiatore di Calore;

"Scollegamento dalla rete o scollegamento": è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di fornitura che, in aggiunta alla disattivazione, comprende la rimozione del contatore di energia termica e di eventuali altre parti di impianto;

"Somministrante": indica ACSM Teleriscaldamento, in qualità di produttore, distributore e venditore di energia termica;

"Somministrato": indica il cliente sottoscrittore del contratto;

"Sottocentrale d'Utenza" o "Sottostazione d'Utenza": indica il dispositivo compatto e coibentato installato a parete o a pavimento presso i locali del Somministrato, contenente lo Scambiatore di Calore, il misuratore di energia prelevata dalla Rete Primaria ed altri componenti (idraulici ed elettrici) di regolazione dello scambio termico, che costituisce l'interfaccia tra la rete e l'impianto d'utenza;

"Tariffa STANDARD": indica l'offerta tariffaria applicata di norma, salvo diversa comunicazione del Somministrato, come da articolo 11, paragrafo 1 e 2, del presente contratto;

"Tariffa CONSUMO MINIMO": indica l'offerta tariffaria in opzione come da articolo 11, paragrafo 3, del presente contratto;

"Tubazioni a T": indica l'inserito a tre vie da inserire in un tratto rettilineo delle tubazioni della Rete Primaria, necessario per il collegamento di un Somministrato alla rete stessa; l'inserimento di un "T" in un tratto di rete già realizzata, può comportare la necessità di scavo per messa a nudo delle tubazioni, taglio delle stesse, saldatura del nuovo elemento, rifacimento degli isolanti termici, ricopertura e ripristino del manto stradale;

"Utenza": indica il destinatario di fattura di addebito per il prelievo di calore;

"Utenti Ripartiti": indica i destinatari di fatture di consumo, facenti capo ognuno di essi, ad un Circuito Secondario ripartito determinato in modo univoco.

Per quanto non riportato nelle definizioni, si rimanda alle disposizioni e definizioni di cui all'Allegato A alla Delibera 24/2018/R/TLR ARERA e ss.mm.

2. ACCESSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI CALORE

Anche al fine di consentire i lavori di allacciamento, il presente contratto si fonda sul presupposto che il Somministrato abbia ottenuto e mantenga, a propria cura e spese e con riferimento all'immobile oggetto della fornitura: (i) i consensi all'esecuzione e al mantenimento degli impianti occorrenti (impianti che sono e resteranno di proprietà della Somministrante e potranno essere utilizzati anche per soggetti terzi); (ii) diritti/servitù necessari per consentire l'effettuazione dei lavori preordinati all'allacciamento e necessari al mantenimento delle tubature posate per tutta la durata della somministrazione.

La presente somministrazione è comunque subordinata:

- al versamento, da parte del Somministrato, di quanto dovuto per contributo allacciamento ed eventuali oneri di fornitura e posa della rete nelle modalità più avanti previste;
- all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, in tempo utile per consentire l'effettuazione dei lavori di allacciamento, a cura della Somministrante;
- all'insussistenza di eventuali problemi di natura tecnica o legale ed economica che, ad insindacabile giudizio della Somministrante, impediscano l'effettuazione dell'allacciamento;
- al fatto che il Somministrato non risulti sospeso per morosità in una qualsiasi utenza del teleriscaldamento gestita dalla Somministrante.

3. DURATA DEL CONTRATTO:

Impregiudicate le previsioni di cui all'articolo 19 del presente contratto, la durata del contratto medesimo è di 3 (tre) anni a partire dalla data di messa in servizio dell'impianto o, se successiva, dalla sottoscrizione.

Alla prima scadenza il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salva disdetta inviata da una parte all'altra mediante raccomandata A.R. o PEC all'indirizzo acsmtlr@pec.gruppoacsm.com con almeno 1 (uno) mese di anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

Per le utenze afferenti ad enti pubblici potrà essere definita di volta in volta una differente durata.

4. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CALORE

L'erogazione del calore sarà effettuata dalla Somministrante durante tutto l'anno mediante la Rete Primaria e la Sottocentrale di Utenza, senza limitazioni di orario, fatte salve eventuali limitazioni previste da norme di legge e da provvedimenti della pubblica autorità.

La temperatura dell'acqua circolante nella Rete Primaria (all'ingresso dello Scambiatore di Calore sul Lato Primario) sarà compresa tra un minimo di 70°C (con una tolleranza di +/- 5°C) e un massimo di 95°C (con una tolleranza di +/- 5°C), variabile a seconda della stagione e delle condizioni di utilizzo della rete di teleriscaldamento. La temperatura dell'acqua circolante nei Circuiti Secondari potrà essere portata al massimo a 70 °C.

La temperatura dell'Acqua di Riflusso dovrà essere più bassa possibile e comunque non superiore a 65°C.

Il Somministrato non potrà in alcun caso prelevare calore prima dello Scambiatore di Calore o sottrarre acqua dalla Rete Primaria o rimuovere l'isolazione termica delle tubazioni del teleriscaldamento. Eventuali inadempimenti da parte del Somministrato comporteranno il diritto per la Somministrante di risolvere immediatamente il contratto e richiedere il risarcimento del danno subito.

5. MODALITA' DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE

Il Somministrato si impegna a consentire – e a fare in modo che sia consentito da terzi – alla Somministrante, ovvero a ditte specializzate dalla stessa incaricate, di eseguire tutti i lavori necessari per consentire la posa della derivazione per il Somministrato e della Sottocentrale d'Utenza.

Ad esecuzione dei lavori relativi all'allacciamento per la parte di competenza della Somministrante, il Somministrato avrà a disposizione 15 (quindici) giorni dalla consegna formale dell'impianto (verbale di consegna e custodia) per l'adeguamento dei propri impianti privati per consentire il prelievo di calore. Tutti gli oneri di adeguamento degli impianti privati rimangono a carico del Somministrato.

L'ubicazione degli impianti avverrà in idoneo locale messo a disposizione gratuitamente dal Somministrato e la Somministrante provvederà a verificare la compatibilità di tale ubicazione da un punto di vista tecnico ed economico, esclusivamente ai fini della realizzazione degli impianti.

Considerato che il percorso della derivazione per il Somministrato è stato stabilito d'intesa tra la Somministrante ed il Somministrato stesso, nei limiti dell'economicità dell'operazione e in ragione dei limiti tecnici, nel caso in cui, tra la data di sottoscrizione del contratto e l'effettiva posa, sopravvenga l'esigenza di modificazioni non dipendenti dalla volontà delle parti, tali da comportare variazioni pecuniarie in merito alla localizzazione e posa degli impianti, le parti negozieranno in buona fede nuovi termini e condizioni per la posa e l'allacciamento degli impianti. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, la Somministrante avrà facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato e senza obbligo di indennizzo alcuno e fatta salva la facoltà di fatturare le prestazioni già fornite. La Sottocentrale d'Utenza sarà fornita in comodato dalla Somministrante al Somministrato. Successivamente alla posa degli impianti è consentito al Somministrato di richiedere lo spostamento della derivazione per il Somministrato, nonché della Sottocentrale d'Utenza, ma in questo caso i costi per la realizzazione sono a totale carico del Somministrato e determinati in funzione dei lavori da eseguire. Il Somministrato è tenuto a proteggere l'impianto di adduzione da danneggiamenti e si obbliga a provvedere ad una continua e costante alimentazione di energia elettrica di tutti gli impianti installati presso l'utenza. Le condutture che si trovano nei suoi locali, le valvole ed i dispositivi di misurazione della Somministrante devono essere protetti dal gelo (i rubinetti di chiusura dell'impianto della Somministrante non possono essere chiusi), anche se non si preleva calore. Il Somministrato risponde di eventuali danni causati dal gelo, incendio e interventi arbitrari di terzi.

6. CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE

Ferme restando le condizioni e gli importi a suo tempo corrisposti dagli utenti già allacciati, per ogni nuova Sottocentrale d'utenza installata, il Somministrato è tenuto a pagare un contributo di allacciamento costituito dalle seguenti componenti:

- a) Quota potenza: importo proporzionale alla potenza impegnata come indicato nella **Tabella A** allegata al presente contratto;
- b) Quota distanza: per la quota eccedente i 20 (venti) metri di distanza dell'utenza dal Ramale di Rete Principale, la somma indicata nella **Tabella B** allegata al presente contratto; nel caso in cui, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, non fosse possibile stimare con ragionevole certezza il tratto di rete eccedente i 20 (venti) metri, il Somministrato, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione della derivazione dal Ramale di Rete Principale, ha facoltà di recedere dal contratto qualora non ritenesse congruo il maggior onere calcolato;
- c) Onere forfettario ripresa scavi: importo forfettario determinato secondo quanto indicato nella **Tabella C** allegata al presente contratto, a fronte delle spese di ripresa scavo e inserimento "T"; tale componente verrà applicata esclusivamente in caso di stipula del contratto successiva alla conclusione della posa iniziale del Ramale di Rete Principale,

Rimangono sempre ad esclusivo carico del Somministrato gli eventuali lavori che si dovessero rendere necessari sul Lato Secondario dello Scambiatore di Calore per renderlo compatibile con l'impianto idraulico ed elettrico. Il contributo di allacciamento così determinato sarà oggetto di apposito preventivo emesso dalla Somministrante secondo le modalità e tempistiche disposte da ARERA.

Esso sarà versato ad allacciamento avvenuto dietro emissione di regolare fattura.

Il preventivo diverrà efficace e vincolante per le parti all'avverarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- accettazione dello stesso da parte del Somministrato
- sottoscrizione del presente contratto.

7. VARIAZIONI DELLA POTENZA INSTALLATA

L'aumento o la diminuzione della potenza installata vengono eseguite dalla Somministrante in seguito a specifica richiesta scritta del Somministrato, solo nel caso in cui l'intervento sia tecnicamente realizzabile.

L'esecuzione dell'intervento per la variazione della potenza installata comporta sempre la stipula di un nuovo contratto di somministrazione calore, con la conseguente cessazione degli effetti del presente contratto.

I costi per le variazioni di potenza sono determinati dalla Somministrante in funzione dei lavori da eseguire e dei materiali da impiegare per effettuare la variazione stessa.

Solo nel caso di variazioni in aumento, al Somministrato sarà riconosciuto l'eventuale credito di imposta previsto dalla legge in quel momento applicabile, sui kW eccedenti la potenza precedentemente impegnata.

8. Omissis

9. INIZIO FORNITURA

Il Somministrato si impegna ad attivare il proprio impianto idraulico ed elettrico, al fine di poter ritirare il calore erogato dalla Somministrante, entro 15 (quindici) giorni dalla consegna dell'impianto (verbale di consegna e custodia).

10. MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CALORE E OBBLIGHI DEL SOMMINISTRATO

Il Somministrato si impegna ad utilizzare il calore erogato esclusivamente per gli usi e con le modalità stabilite dal presente contratto. Il Somministrato viene costituito custode degli impianti installati a seguito della sottoscrizione del presente contratto ed è responsabile della loro integrità e ha il dovere di comunicare con la massima tempestività eventuali malfunzionamenti, problemi, guasti e manomissioni che dovessero verificarsi, onde consentire un tempestivo intervento da parte della Somministrante.

Nel caso di trasferimento del Somministrato, di cessione a qualunque titolo dei locali (per es.: locazione, subaffitto, ecc.) o modifica nella destinazione d'uso dell'immobile nel quale è effettuata l'erogazione del calore, il Somministrato dovrà darne comunicazione scritta alla Somministrante. In mancanza di tale comunicazione il Somministrato resta direttamente responsabile verso la Somministrante per i corrispettivi dovuti da chi subentra e per qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi agli apparecchi ed impianti.

11. TARiffe - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO E INTERESSI DI MORA

Salvo espressa opzione del somministrato (paragrafo 11.3) il contratto è regolato con la Tariffa "STANDARD" costituita dalla due componenti descritte nei seguenti paragrafi 11.1 e 11.2.

11.1 Corrispettivo energia

Il corrispettivo energia per kWh consumato è determinato in base ai costi della produzione del calore ed è stabilito periodicamente dall'organo amministrativo della Somministrante. Il corrispettivo applicato alla data di sottoscrizione del presente contratto, al lordo dei crediti di imposta previsti dalla normativa vigente, è indicato nella **Tabella D** allegata al presente contratto.

La Somministrante applica i crediti di imposta sul teleriscaldamento a biomassa riconosciuti al Somministrato secondo la normativa vigente, portandoli direttamente in diminuzione dell'importo da pagare.

11.2 Corrispettivo potenza

Il corrispettivo potenza per kW installato è determinato periodicamente dall'organo amministrativo della Somministrante. Tale corrispettivo, valido alla data di sottoscrizione del presente contratto, è indicato nella **Tabella E** allegata.

11.3 Opzione tariffaria "CONSUMO MINIMO"

Nel caso in cui il Somministrato ne manifesti formalmente la volontà, mediante la sottoscrizione e consegna dell'apposito modulo reperibile presso gli sportelli della Somministrante, allo stesso verrà applicata una tariffa costituita dalla sola parte "corrispettivo energia" di cui al par. 11.1, con l'ulteriore impegno ad utilizzare una quantità minima di calore per ciascun anno equivalente a:

- 3.000 (tremila) kWh, nel caso di un unico utente collegato alla sottostazione;
- 3.000 (tremila) kWh complessivi, misurati in corrispondenza del contatore installato sul lato primario, nel caso della presenza di "n" utenti ripartiti.

In caso di mancato utilizzo di tale quantità minima, il corrispettivo relativo al risarcimento per mancato impegno, sarà calcolato annualmente come differenza tra il consumo minimo ed il consumo effettivo e fatturato all'unico utente, o, in caso di presenza di "n" utenti ripartiti, suddiviso e fatturato in maniera uguale tra gli stessi.

11.4 Termini e modalità di pagamento – interessi di mora

Le tariffe vengono comunicate all'Utente unitamente alla bolletta.

Le bollette recanti gli importi dovuti dagli Utenti saranno emesse dalla Somministrante con cadenza mensile o trimestrale ad esclusiva discrezione della stessa.

La Somministrante può modificare in ogni momento la periodicità di fatturazione, i termini e le modalità di pagamento e potrà emettere fatture di acconto.

La determinazione degli importi da pagare sarà effettuata sulla base delle letture periodiche dei consumi, ovvero in base a letture stimate salvo conguaglio a seguito di regolare verifica a fine anno.

Potranno essere addebitate le spese per servizi particolari richiesti dal Somministrato.

Il pagamento delle bollette deve essere effettuato dall'Utente entro la data di scadenza rilevabile sulla fattura. Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando il bollettino MAV, oppure utilizzando il servizio SEPA Direct Debit (Creditor Identifier IT450010000001617890221) od accredito sul conto corrente indicato in fattura.

L'esistenza di contestazioni non attribuisce all'Utente la possibilità di omettere o ritardare il pagamento delle bollette.

Decorso il termine di 10 (dieci) giorni senza che sia intervenuto il pagamento della somma dovuta, l'Utente è costituito in mora senza ulteriore avviso e la Somministrante avrà diritto di: (i) sospendere la fornitura; (ii) pretendere il pagamento degli interessi di mora in misura pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di 3,5 (trevirgolacinque) punti e le spese sostenute per il recupero del credito; nonché (iii) risolvere il presente contratto con semplice comunicazione scritta, e ciò nel caso in cui il ritardo nel pagamento dovesse superare i 20 (venti) giorni dalla data in cui i medesimi siano divenuti esigibili.

La Somministrante ha diritto di richiedere al somministrato il pagamento di un corrispettivo per la voltura dei contratti e per il subentro secondo quanto indicato nella **Tabella F** allegata al presente contratto.

12. MISURAZIONE DEI CONSUMI

La misurazione dei consumi avverrà periodicamente a cura della Somministrante mediante contatore, costruito e testato secondo le norme tecniche nazionali di riferimento, che rileva il prelievo dalla rete al Lato Primario dello Scambiatore di Calore. In caso di presenza di più Circuiti Secondari collegati alla medesima sottostazione d'utenza, in ogni caso a servizio di un unico edificio, la Somministrante potrà a suo insindacabile giudizio acconsentire all'installazione di più contatori, utilizzabili per la fatturazione separata, sui Circuiti Secondari Ripartiti, previa sottoscrizione dell'apposita convenzione disponibile presso gli sportelli nella sede della Somministrante.

In caso di installazione di Contatori Secondari l'addebito dei consumi relativi di ogni utente ripartito verrà effettuato sulla base della lettura di ogni singolo Contatore Secondario e sarà incrementato di una quota di compensazione, per il corretto bilancio energetico tra Primario e Secondario, determinata proporzionalmente ai consumi rilevati da ciascun Contatore Secondario nel periodo di fatturazione.

Qualora la metodologia sopradescritta risultasse incompatibile con la normativa di settore la somministrante provvederà alla fatturazione unitaria sulla base della misura rilevata sul contatore del lato primario. Analoga modifica della modalità di fatturazione sarà apportata nel caso in cui il somministrato decidesse autonomamente di rinunciare alla fatturazione separata, presentando idonea richiesta. In entrambi i casi il somministrato dovrà comunicare la volontà o meno di mantenimento in loco dei subcontatori già installati. Nel caso di scelta per la rimozione, il somministrato dovrà a propria cura e spese provvedere allo smontaggio dei dispositivi ed alla successiva consegna alla somministrante. In caso di scelta per il mantenimento la somministrante provvederà alla cessione della proprietà mediante addebito in fattura di un importo pari al valore residuo di ogni sub contatore e non sarà più in alcun modo responsabile dell'attività di misura, del corretto funzionamento, della manutenzione e verifica degli apparati.

Il contatore viene installato presso l'impianto del Somministrato, il quale viene costituito custode dello stesso; all'atto della installazione del contatore viene redatto un verbale di consegna su modulo predisposto dalla Somministrante e sottoscritto dall'addetto all'installazione e dal Somministrato. Il contatore deve sempre essere facilmente accessibile agli addetti della Somministrante e non può in alcun modo essere manomesso. In particolare è assolutamente vietato rimuovere i sigilli posti sugli apparecchi di misura e sui limitatori di portata e di temperatura. La lettura degli strumenti di misurazione verrà eseguita o tramite il sistema di telelettura o con personale incaricato dalla Somministrante.

Il Somministrato ha il dovere di comunicare con la massima tempestività eventuali malfunzionamenti, problemi, guasti e manomissioni che dovessero verificarsi, onde consentire un tempestivo intervento da parte della Somministrante.

13. VERIFICA DELL'APPARECCHIATURA DI MISURAZIONE DEL CALORE

Il Somministrato ha il diritto di richiedere in qualunque momento la verifica dell'apparecchiatura di misura del calore.

Nel caso in cui venisse accertato un malfunzionamento che comporti una erronea misurazione del calore in misura superiore al 3%, i costi relativi alla verifica e alle necessarie riparazioni saranno integralmente sopportati dalla Somministrante e si procederà al ricalcolo dei consumi dell'ultimo trimestre sulla base delle verifiche effettuate con relativo conguaglio che sarà contabilizzato in occasione della prima bolletta.

Nel caso in cui venisse rilevato uno scostamento dell'apparecchiatura di misurazione del calore contenuto nei limiti del 3% i costi relativi alla verifica saranno integralmente a carico del Somministrato e non si procederà ad alcun conguaglio.

Nell'ipotesi in cui il malfunzionamento risultasse causato da fatto o colpa del Somministrato i costi relativi alla verifica e alle necessarie riparazioni saranno integralmente sopportati da quest'ultimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Somministrante.

14. BLOCCO DELL'APPARECCHIATURA DI MISURAZIONE DEL CALORE

Nel caso in cui si verificasse un blocco dell'apparecchiatura di misurazione del calore la determinazione dei consumi e dei corrispettivi sarà effettuata tenendo conto dei consumi medi del Somministrato nell'identico periodo dell'anno precedente. Nel caso in cui non fosse possibile calcolare i consumi medi del Somministrato nell'identico periodo dell'anno precedente si procederà alla determinazione dei consumi e dei corrispettivi tenendo conto della media dei consumi degli ultimi due mesi precedenti al blocco. Nel caso in cui non fosse possibile calcolare i consumi medi del Somministrato negli ultimi due mesi precedenti al blocco si procederà alla determinazione dei consumi e dei corrispettivi tenendo conto della media dei consumi di tutti gli utenti aventi caratteristiche analoghe a quelle del somministrato nell'identico periodo in cui si è verificato il blocco. Nell'ipotesi in cui il blocco risultasse causato da fatto o colpa del somministrato la determinazione dei consumi e dei corrispettivi sarà effettuata secondo i criteri sopra esposti triplicando i valori così determinati.

15. DIRITTO DI ACCESSO E DI ISPEZIONE

La Somministrante e/o la ditta allo scopo dalla stessa incaricata ha il diritto di procedere in qualsiasi momento a sopralluoghi, accessi ed ispezioni presso gli impianti del Somministrato, al fine di effettuare verifiche, controlli, interventi di manutenzione. Nel caso in cui il Somministrato dovesse impedire l'esercizio di tale diritto, la Somministrante si dovrà ritenere sollevata da qualsiasi responsabilità su malfunzionamenti dell'impianto, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 19.

16. INTERRUZIONI DELLA EROGAZIONE DI CALORE

La Somministrante non può essere ritenuta responsabile per danni a persone o cose derivanti da interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione del calore dovute a caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzi, atti dell'autorità, nonché ad esigenze connesse con la gestione dell'impianto (manutenzioni, riparazioni, ampliamenti degli impianti).

In nessuno di tali casi il Somministrato avrà titolo per pretendere risarcimenti, indennizzi, rimborsi, diminuzioni, sconti, fatto salvo quanto stabilito dal D. Lgs. 06/09/2005, n.206.

Le interruzioni per riparazioni e/o manutenzioni programmate che comportino una sospensione dell'erogazione del calore di durata superiore alle 5 (cinque) ore dovranno essere preventivamente portate a conoscenza del Somministrato con qualsiasi mezzo (telefono, fax, telegramma, e-mail, mass media, o altro mezzo idoneo alla conoscibilità da parte del Somministrato).

17. PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI E ONERI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE

La proprietà degli impianti sino alla Sottocentrale d'Utenza (compresa), rimane di proprietà esclusiva della Somministrante che provvederà a sua cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete.

18. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi senza il consenso scritto della Somministrante, che si riserva la facoltà di indicare particolari condizioni alle quali assoggettare tale consenso.

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Somministrante ha diritto di risolvere il presente contratto, mediante invio di semplice comunicazione scritta e salvo il diritto al risarcimento del danno subito, in uno o più dei seguenti casi:

- (i) persistente inadempimento, oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data in cui la somma sia dovuta, da parte del Somministrato rispetto ai propri obblighi di pagamento per la somministrazione prestata dalla Somministrante;
- (ii) rilevata manomissione dell'apparecchiatura messa a disposizione dalla Somministrante e/o delle opere comunque denominate relative all'allacciamento;
- (iii) il Somministrato non permetta l'accesso degli incaricati della Somministrante ai fini della

verifica/manutenzione delle apparecchiature installate e/o per la lettura dei consumi.

Il Somministrato ha diritto di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con un periodo di preavviso di un (1) mese. Il Somministrato può esercitare tale diritto presentando alla Somministrante una richiesta di disattivazione della fornitura oppure presentando una richiesta di scollegamento dalla rete. Le richieste potranno essere inoltrate tramite posta, posta elettronica o tramite consegna presso gli sportelli della Somministrante, utilizzando l'apposito modulo reperibile presso gli sportelli ed il sito internet della Somministrante.

20. CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di cessazione del presente contratto per recesso da parte del Somministrato, la Somministrante avrà il diritto di pretendere il pagamento di un corrispettivo di salvaguardia C_t calcolato nel modo seguente:

$$C_t = C_i \times \frac{PR}{PT}$$

in cui:

C_i è il valore iniziale del corrispettivo di salvaguardia che rappresenta la differenza tra il costo di realizzazione dell'allacciamento e il corrispettivo applicato all'utente per la realizzazione dello stesso ai sensi dell'art.6, come comunicato in sede di preventivo;

PR è il periodo residuo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia;

PT è il periodo complessivo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia

a) 5 anni per un utente residenziale, sia domestico sia non domestico, diverso da un utente socio della cooperativa che gli fornisce energia termica;

b) 10 anni, per gli utenti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).

In caso di "disattivazione" la Somministrante procederà all'esecuzione delle seguenti attività:

- a. chiusura delle valvole di intercettazione della sottocentrale di utenza e loro piombatura (qualora tecnicamente fattibile);
- b. effettuazione della lettura di cessazione;
- c. emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della lettura di cui alla precedente lettera b).

Nel caso di "scollegamento" dalla rete, la Somministrante eseguirà, oltre a quanto previsto al paragrafo precedente, alla esecuzione delle seguenti attività:

- d. rimozione della sottocentrale d'utenza;
- e. disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell'impianto di allacciamento;
- f. intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata del Somministrato, ove tale circuito non serva altri Somministrati.

Nessun corrispettivo potrà essere applicato per la disattivazione e/o lo scollegamento del somministrato, salvo l'eventuale corrispettivo di salvaguardia C_t come sopra definito.

Nel caso specifico di cessazione del presente contratto per fatto imputabile al Somministrato, la Somministrante procederà ad esecuzione dell'attività di disattivazione e potrà pretendere il pagamento del corrispettivo di salvaguardia C_t come sopra definito. Fermo l'obbligo del Somministrato di garantire l'accesso agli spazi, la Somministrante potrà procedere allo scollegamento.

All'atto della rimozione degli impianti sarà redatto un verbale di riconsegna, sottoscritto dall'addetto incaricato dalla Somministrante e dal Somministrato, nel quale si darà atto dello stato di conservazione degli impianti e di eventuali danni rilevabili ad un primo sommario esame, fatto salvo il diritto di verifica più approfondita da parte della Somministrante.

21. Omissis

22. CAUZIONE

Il deposito cauzionale (art. 2 del precedente regolamento di fornitura allegato al contratto sottoscritto dagli utenti allacciati alla rete di San Martino di Castrozza) è confermato per tutta la durata del presente contratto.

Il deposito cauzionale, infruttifero, resterà nella piena disponibilità della Somministrante, e sarà restituito solo alla

cessazione del contratto, accettata fin d'ora dal Somministrato ogni compensazione di sorta.

Fermo quanto sopra, la Somministrante avrà facoltà di restituire totalmente o parzialmente la cauzione in via anticipata, nel rispetto della situazione finanziaria e della normativa vigente.

23. NOVAZIONE

Con la sottoscrizione del presente contratto vengono meno per novazione le precedenti pattuizioni intercorse tra le parti aventi ad oggetto la somministrazione di calore.

24. FORO COMPETENTE

La risoluzione di tutte le controversie inerenti al presente contratto è di competenza esclusiva della Autorità Giudiziaria ordinaria del Foro di Trento.

25. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, secondo comma, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso; le spese relative rimarranno a carico esclusivo della parte che avrà reso necessaria la registrazione del contratto.

26. RINVIO

Il somministrato garantisce l'esattezza, l'attendibilità e l'autenticità dei dati riportati nella presente richiesta e nei documenti allegati, che costituiscono elementi integranti ed inscindibili del rapporto giuridico esistente tra le parti. Con la presente firma il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole presenti nelle CGF che sono parte integrante della presente Proposta di Contratto.

ACSM Teleriscaldamento SpA



Il somministrato



Primiero San Martino di Castrozza, il

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., previa l'attenta e specifica rilettura, si approvano espressamente, reietta sin d'ora ogni contestazione ed eccezione le seguenti clausole:

- 6. CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE**
- 10. MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CALORE E OBBLIGHI DEL SOMMINISTRATO**
- 11. TARIFFE - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO E INTERESSI DI MORA**
- 15. DIRITTO DI ACCESSO E DI ISPEZIONE**
- 16. INTERRUZIONI DELLA EROGAZIONE DI CALORE**
- 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- 20. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**
- 23. NOVAZIONE**
- 24. FORO COMPETENTE**

ACSM Teleriscaldamento SpA



Il somministrato



Primiero San Martino di Castrozza, il

Tabella A (per contratti sottoscritti a decorrere dal 1° dicembre 2024)

potenza nominale scambiatore	contributo allacciamento per kW	Credito imposta cliente per kW	costo per il cliente	IVA	netto a pagare
15 kW	384,10	20,65	5.451,75	576,15	6.027,90
30 kW	266,80	20,65	7.384,50	800,40	8.184,90
32 kW	253,12	20,65	7.438,88	809,97	8.248,85
45 kW	225,40	20,65	9.213,75	1.014,30	10.228,05
60 kW	190,90	20,65	10.215,00	1.145,40	11.360,40
75 kW	173,65	20,65	11.475,00	1.302,38	12.777,38
100 kW	150,65	20,65	13.000,00	1.506,50	14.506,50
105 kW	148,93	20,65	13.468,88	1.563,71	15.032,59
125 kW	138,00	20,65	14.668,75	1.725,00	16.393,75
150 kW	125,35	20,65	15.705,00	1.880,25	17.585,25
175 kW	120,75	20,65	17.517,50	2.113,13	19.630,63
200 kW	116,15	20,65	19.100,00	2.323,00	21.423,00
250 kW	102,35	20,65	20.425,00	2.558,75	22.983,75
300 kW	95,45	20,65	22.440,00	2.863,50	25.303,50
400 kW	80,50	20,65	23.940,00	3.220,00	27.160,00
500 kW	70,15	20,65	24.750,00	3.507,50	28.257,50
600 kW	62,91	20,65	25.353,00	3.774,30	29.127,30
800 kW	53,13	20,65	25.984,00	4.250,40	30.234,40
1.000 kW	47,27	20,65	26.615,00	4.726,50	31.341,50
per potenze diverse da indicare alla stipula del contratto					

(importi soggetti a variazione al momento della fatturazione in caso di modifica dell'aliquota IVA o dei crediti di imposta previsti dall'art. 29 della L 388/2000).

La soprastante Tabella A è soggetta a revisione periodica in seguito a delibera adottata dal Consiglio di amministrazione di ACSM Teleriscaldamento SpA salvo diverso obbligo di legge.

Tabella B (per contratti sottoscritti a decorrere dal 1° dicembre 2024)

Quota per metro lineare eccedente i 20 metri di distanza dal ramale di rete principale	€ 345,00/ml +IVA
--	------------------

La soprastante Tabella B è soggetta a revisione periodica in seguito a delibera adottata dal Consiglio di amministrazione di ACSM Teleriscaldamento SpA salvo diverso obbligo di legge.

Tabella C (per contratti sottoscritti a decorrere dal 1° dicembre 2024)

Onere forfetario a copertura dei costi di ripresa scavo e inserimento T	€ 3.000,00 +IVA
Onere forfetario a copertura inserimento T senza necessità di scavi	€ 1.250,00 +IVA

La soprastante Tabella C è soggetta a revisione periodica in seguito a delibera adottata dal Consiglio di amministrazione di ACSM Teleriscaldamento SpA salvo diverso obbligo di legge.

Tabella D

Usi domestici privati e condomini con potenza installata fino a 105 kW	€/kWh 0,125
Usi domestici privati e condomini con potenza installata tra 106 kW e 400 kW	€/kWh 0,123
Usi domestici privati e condomini con potenza installata oltre 400 kW	€/kWh 0,118
Usi commerciali con potenza installata fino a 105 kW e tutti i pubblici	€/kWh 0,121
Usi commerciali con potenza installata tra 106 kW e 400 kW	€/kWh 0,117
Usi commerciali con potenza installata oltre 400 kW	€/kWh 0,116

Ai corrispettivi energia indicati in tabella D sono applicati i seguenti sconti:

- **Tariffa “standard”:** 13%.
- **Tariffa “consumo minimo”:** 4%.

ACSM Teleriscaldamento S.p.A. si riserva il diritto di revocare o modificare liberamente e in ogni momento gli sconti sopra riportati, previa comunicazione ai clienti in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

La soprastante Tabella D è soggetta a revisione periodica in seguito a delibera adottata dal Consiglio di amministrazione di ACSM Teleriscaldamento SpA salvo diverso obbligo di legge.

Tabella E

Corrispettivo di potenza mensile per kW di potenza installata del primario fino a 105 kW	€ 0,50 +IVA
Corrispettivo di potenza mensile per kW di potenza installata del primario tra 106 kW e 400 kW	€ 0,40 +IVA
Corrispettivo di potenza mensile per kW di potenza installata del primario oltre 400 kW	€ 0,35 +IVA
Corrispettivo di potenza mensile per kW di potenza associata al contatore secondario con potenza installata del primario fino a 105 kW	€ 0,50 +IVA
Corrispettivo di potenza mensile per kW di potenza associata al contatore secondario con potenza installata del primario tra 106 kW e 400 kW	€ 0,40 +IVA
Corrispettivo di potenza mensile per kW di potenza associata al contatore secondario con potenza installata del primario oltre 400 kW	€ 0,35 +IVA

Di norma la potenza associata ad ogni contatore secondario sarà calcolata dividendo la potenza installata dello scambiatore di calore per il numero di circuiti secondari ripartiti.

Il titolare del contratto principale avrà in ogni caso la facoltà di comunicare una diversa ripartizione della potenza installata del primario; tale proposta dovrà essere in ogni caso coerente con le caratteristiche dei contatori installati sui circuiti secondari. Tale comunicazione avrà effetto a decorrere dalla data di richiesta.

La soprastante Tabella E è soggetta a revisione periodica in seguito a delibera adottata dal Consiglio di amministrazione di ACSM Teleriscaldamento SpA salvo diverso obbligo di legge.

Tabella F

Diritto fisso voltura contratto primario	€ 25 +IVA
Diritto fisso voltura contratto sotto contatore	€ 25 +IVA
Diritto fisso subentro contratto primario	€ 25 +IVA
Diritto fisso subentro contratto sotto contatore	€ 25 +IVA

Le soprastanti tabelle sono soggette a revisione periodica in seguito a delibera adottata dal Consiglio di amministrazione di ACSM Teleriscaldamento SpA, salvo diverso obbligo di legge.

La soprastante Tabella F è soggetta a revisione periodica in seguito a delibera adottata dal Consiglio di amministrazione di ACSM Teleriscaldamento SpA salvo diverso obbligo di legge.